

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Paradisi fiscali 2019 tra disciplina Cfc e rimpatrio di utili

di **Ennio Vial**



Il **periodo di imposta del 2019**, oggetto di dichiarazione in scadenza il prossimo 30 novembre, presenta per la prima volta una chiara scollatura tra il **principio di individuazione dei paradisi fiscali** ai fini della disciplina sulle *controlled foreign companies*, e quello di individuazione dei paradisi fiscali ai fini della **valutazione degli utili percepiti**.

Ai fini dei **dividendi**, anche per il 2019 operano sia il [comma 1007 dell'articolo 1 L. 205/2017](#), sia il [principio di diritto n. 17/2019](#).

In sostanza, in base al **comma 1007**, se un utile matura in un esercizio in cui il Paese estero è **white**, quell'utile sarà per sempre **white**.

Diversamente, **se l'utile dovesse maturare quando il Paese non è white**, la questione non è gestita dal [comma 1007](#) per cui, secondo il citato principio, trova applicazione il **chiarimento dato nella circolare 35/E/2016** che qui omettiamo.

L'aspetto su cui vogliamo soffermarci attiene al fatto che, fino al **2018**, il criterio per giudicare la natura paradisiaca di un Paese estero ai fini della disciplina Cfc e ai fini dei dividendi è **identico: si confronta il livello impositivo nominale estero con il 50% del livello nominale di Ires ed Irap sommati**.

In sostanza, si confronta il **livello nominale estero con la soglia italiana del 13.95%**. Analogo criterio valeva anche per il 2017 ed il 2016, solo che, per quest'ultima annualità, la soglia di riferimento **era fissata al 15.7% in quanto l'Ires era fissata al 27.5%**.

L'identità del criterio portava quindi alla seguente conclusione: se il Paese estero non risultava paradisiaco, i redditi prodotti dalla società estera non andavano imputati per trasparenza (quindi, in sostanza, non trovava applicazione la disciplina Cfc) e l'utile maturato in quell'anno, a prescindere dal momento in cui esso veniva distribuito, non poteva esser mai considerato

paradisiaco.

Nel **2019** la questione si **complica**. In linea generale possiamo dire che **la disciplina Cfc si addolcisce, in quanto un Paese Estero può essere considerato paradisiaco** solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti due condizioni:

- il **livello di tassazione** (ora effettivo e non più nominale) inferiore al 50% di quello effettivo teorico italiano;
- la **società estera svolge, per oltre 1/3, una attività passiva**. In relazione a tale criterio il comma 4 dell'[articolo 167 Tuir](#) definisce sette casistiche di attività passiva.

Ben potrebbe accadere, pertanto, che un Paese estero con **fiscalità nulla non sia considerato paradisiaco in quanto l'attività svolta dalla società estera non considerata "passiva"**.

La tassazione per trasparenza viene **scongiurata**.

In passato avremmo affermato che **gli utili maturati nell'anno sarebbero stati per sempre white a prescindere dal momento di distribuzione**. Nel **2019** questa conclusione non è più valida in quanto **la disciplina al fine dei dividendi è diversa**:

- **in caso di controllo**, il Paese estero sarà considerato black se il livello di tassazione **effettivo** è inferiore al 50% di quello italiano;
- **in assenza di controllo**, il Paese sarà considerato paradisiaco se il livello **nominale** di tassazione è inferiore al 50% di quello italiano.

Il dividendo non può mai essere considerato paradisiaco se proviene da un Paese comunitario.

Limitandoci ad esaminare il caso del **controllo**, emerge immediatamente come, la mancata tassazione per trasparenza derivante dal mancato svolgimento dell'attività passiva non esclude la natura paradisiaca del dividendo, in quanto **l'unico criterio di valutazione è rappresentato esclusivamente dal livello impositivo effettivo**.

Quindi, **una Cfc forse più dolce per il 2019**; tanto i conti verranno fatti al momento di effettiva percezione degli utili.